



**Politecnico
di Torino**

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755 –

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it

**Contratto per l'affidamento di “Servizi integrati di Biblioteca per il Politecnico di Torino”
CIG B665BBA174 - CUI S00518460019202500024**

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino (di seguito nominata per brevità anche “Amministrazione”), con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno il 16.08.1967, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, cui si rinvia, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di Vicepresidente e legale rappresentante pro tempore della società _____ con sede legale in _____, Codice Fiscale _____ (di seguito denominato anche “Affidatario”, “Contraente”) e congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative alla/al fornitura/servizio oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito “Amministrazione”), con Decreto del Direttore Generale n. 658/2025 del 04.04.2025 ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. 36/2023 (nel seguito Codice), per l'affidamento della fornitura di “Servizi integrati di Biblioteca per il Politecnico di Torino”;



- alla procedura aperta, svolta interamente tramite Piattaforma Telematica di Negoziazione, si è dato avvio mediante pubblicazione del bando avvenuta nei modi e nelle forme previste dagli artt. 84 e 85 D.lgs. 36/2023;
- gli atti di gara (Bando, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d'Oneri) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- la spesa complessiva dell'appalto trova copertura nel bilancio del Politecnico di Torino – Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni a valere sul progetto aperto in contabilità con il codice: UA.00.01.31.06.001 ARIA_BIBLI_Gara_servizi;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 1.830.753,00, oltre IVA, comprensivo delle opzioni di proroga, rinnovo e servizi analoghi previste dagli atti di gara;
- a seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del Codice, è risultata aggiudicataria la Società _____ che ha conseguito il punteggio complessivo di _____/100;
- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione in favore della Società _____, nei cui confronti sono state svolte - con esito positivo - le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. c) del Codice;
- è decorso il termine di 32 (trentadue) giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, co. 3, del Codice oppure
- il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 18, co. 3, del Codice non trova applicazione in quanto alla procedura è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- decorso infruttuosamente il termine di 30 (trenta) giorni previsto per il rilascio dell'informativa antimafia, si procede, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, in



pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa;

oppure

- considerato il grave danno all'interesse pubblico che deriverebbe dalla mancata esecuzione immediata della prestazione, ivi compresa la perdita del finanziamento, e stante l'urgenza di dar corso all'affidamento, si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa;
- l'Affidatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal C.S.O. definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente contratto si intende per:

"Contratto di appalto": il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la Società _____;

"Affidatario", "Contraente" o "Appaltatore": la Società _____ cui è affidato il presente contratto;

"Amministrazione Committente" (di seguito anche denominata "Amministrazione"): il Politecnico di Torino, che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

"Capitolato Speciale d'Oneri" (di seguito denominato anche "Capitolato" o "C.S.O."): il documento costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio le modalità, i tempi di esecuzione delle prestazioni che l'Operatore Economico Affidatario dovrà garantire;

"Specifiche tecniche": l'insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'Impresa Affidataria deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante;

"Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico



ed economico, che l'Operatore Economico Affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;

"Responsabile Unico del Progetto (RUP)": il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante nell'interesse proprio per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici;

"Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)": il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali;

"Coordinatore generale del servizio": la persona designata a rappresentare l'Affidatario per tutte le esigenze connesse con l'esecuzione del presente appalto;

"Referente per ciascuna biblioteca": il soggetto che ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto e di riferirne al Direttore dell'esecuzione;

"Biblioteca": ogni singola biblioteca interessata dal presente affidamento;

"Materiale bibliografico": il materiale posseduto dalle biblioteche, sia esso costituito da libri, riviste rilegate o a fascicoli, tesi, pubblicazioni a fogli mobili, opere su CD-ROM, microfiche, audiovisivi, materiale cartografico, e qualunque altro supporto presente.

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, l'offerta tecnica presentata dall'Affidatario e l'Offerta Economica dell'Affidatario, allegata al presente atto (**All. 1**).

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della



legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalla Legge n. 190/2012, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato *"Codice dei contratti pubblici"*, come recentemente modificato e integrato dal D.lgs. 209/2024 recante *"Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36"* (nel seguito Correttivo);
- dal D. Lgs. 231/2007, e in particolare gli articoli 1, comma 2, lett. pp), 10 e 20, nonché l'art. 2 del relativo allegato tecnico;
- dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022; dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. L'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel Capitolato, cui si rinvia. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.

3. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto della fornitura e importo contrattuale

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi integrati di Biblioteca per il Politecnico di Torino, come meglio definiti nel Capitolato e, in particolare, nel titolo III - Specifiche tecniche sui servizi integrati, cui si rinvia, da erogare presso le diverse strutture bibliotecarie dell'Ateneo, per un monte ore annuo complessivo di _____ ore, come da offerta dell'Affidatario, comprensivo delle ore del coordinatore generale del servizio.

2. L'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti nel Capitolato, alle condizioni



tecniche ed economiche offerte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Il servizio è remunerato dal prezzo di euro _____ - determinato applicando il ribasso del _____ sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, pari ad euro _____ al netto dell'IVA - pagato dal Politecnico al Contraente, che include tutto quanto previsto nell'oggetto dell'affidamento e offerto dal Contraente.

4. Nel prezzo espresso dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Articolo 5

Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carico del servizio, quale risultante dal relativo verbale.

2. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 comma 8 e 50 comma 6 del Codice.

3. Verificata la qualità delle prestazioni erogate ed accertate le ragioni di convenienza, il Politecnico si riserva la facoltà - entro tre mesi dalla scadenza del contratto, di procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al rinnovo del contratto per una durata pari a ulteriori 2 anni.

4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, per il periodo di 6 (sei) mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Politecnico potrà avvalersi della facoltà di affidare all'Affidatario, ai sensi dell'art. 76, co. 6, del Codice, servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento.

Articolo 6

Luogo di esecuzione

1. Le strutture presso cui il servizio deve essere erogato sono:



**Politecnico
di Torino**

- Biblioteca Centrale di Ingegneria (BCI) – sede di Corso Duca degli Abruzzi 24;
- Biblioteca Centrale di Architettura "Roberto Gabetti" (BCA) – sede di Viale Mattioli 39;
- Biblioteca di Ingegneria Strutturale "Giovanni Serratrice" – DISEG – sede di Corso Duca degli Abruzzi, 24;
- Biblioteca del Centro Linguistico di Ateneo (BCLA) – sede di Corso Duca degli Abruzzi 24;
- Altre biblioteche dei Dipartimenti delle due sedi.

Articolo 7

Ruolo e oneri del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico di Torino esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi per assicurare l'unitarietà e la qualità degli stessi. Il Politecnico di Torino svolgerà le funzioni di propria competenza in sinergia e collaborazione con il Coordinatore generale del servizio e gli operatori dell'Affidatario assegnati ai servizi, al fine di sviluppare un proficuo rapporto tra le parti.
2. Sono a carico del Politecnico:
 - a) la messa a disposizione dei locali a titolo gratuito e degli arredi e attrezzature in essi collocati per l'erogazione dei servizi al pubblico;
 - b) il servizio di pulizia e gli interventi di manutenzione degli spazi destinati ai servizi sono a carico del Politecnico, così come utenze (energia elettrica, condizionamento, raffreddamento).
3. Il Politecnico di Torino consegnerà all'Affidatario copia delle chiavi delle Biblioteche ove dovranno essere prestati i servizi oggetto di affidamento; le chiavi dovranno essere conservate con la massima cura e consegnate soltanto a personale di fiducia; l'eventuale smarrimento e/o sostituzione di dette chiavi comporterà per l'Affidatario l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa e la consegna al Politecnico delle chiavi sostitute.

Art. 8

Adempimenti e obblighi a carico dell'Affidatario

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.



2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. L'Affidatario è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli spazi ove si svolgeranno i servizi e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà del Politecnico di Torino. Il personale dell'Affidatario dovrà accedere alle strutture solo in orario di lavoro e per l'erogazione dei servizi al pubblico e dovrà garantire che non accedano alle strutture persone estranee e non aventi titolo, a eccezione degli incaricati del servizio di pulizia, della manutenzione e controllo del Politecnico di Torino.
8. Sono a totale carico dell'Affidatario le attrezzature, le strumentazioni e i materiali di vario genere necessari alla gestione e al coordinamento aziendale del personale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cellulari, mezzi di trasporto, sistemi di rilevazione delle presenze del personale in servizio, cartellini di riconoscimento, etc.



9. Il personale dell'Affidatario è tenuto a:
- mantenere in stato ottimale di funzionamento e di ordine gli spazi, le macchine e le attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio;
 - utilizzare i locali, le macchine, le attrezzature, le linee telefoniche e di trasmissione dati esclusivamente per le attività oggetto del presente contratto e secondo le modalità concordate con i Direttori dell'Esecuzione del Contratto.
 - non abbandonare materiali personali nei locali di svolgimento del servizio;
 - impedire l'accesso ai locali a persone non autorizzate.

Articolo 9

Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto ad usare la massima diligenza nell'erogazione dei servizi, in considerazione dell'importanza che questi rivestono per il Politecnico di Torino.
2. Nell'effettuazione dei servizi, l'Affidatario deve ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.
3. L'Affidatario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.
4. Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.
5. A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario ha consegnato al Committente copia della polizza assicurativa n. _____ del _____, conforme a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato.
6. Il Politecnico di Torino non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'Affidatario che si trovino nei locali dell'Ateneo, per cui solo all'Affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Ateneo sollevato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
7. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di



penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 10

Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Politecnico.

Articolo 11

Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, l'Affidatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, cui si rinvia, garantendo l'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara (CCNL Terziario - **H011**, come da ultimo sottoscritto in data 31.10.2024 da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs) e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nel citato contratto collettivo nazionale, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore di servizio.

Oppure

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore



economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, l'Affidatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, cui si rinvia, garantendo l'applicazione del CCNL indicato dall'Affidatario nella propria offerta (CCNL _____), equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nel citato contratto collettivo nazionale, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore di servizio.

2. L'Affidatario ha comunicato all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio, con indicazione del livello di inquadramento, mansione e monte ore settimanale di ciascun addetto, a conferma di quanto dichiarato in sede di offerta.

3. Conformemente all'art. 34 del Capitolato, prima dell'aggiudicazione l'Affidatario ha altresì comunicato all'Amministrazione il nominativo delle risorse che impiegherà nell'esecuzione del contratto e fornito il relativo CV, ai fini della dimostrazione in capo alle stesse del possesso dei requisiti minimi e premiali dichiarati in fase di offerta.

4. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Affidatario è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

5. Su richiesta del Politecnico di Torino, l'Affidatario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati nelle attività richieste.

6. In caso di riscontrata violazione di obblighi, il Politecnico, previa comunicazione all'Affidatario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni rilevate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera garanzia definitiva. Al verificarsi di tale ipotesi l'Affidatario deve immediatamente reintegrare la garanzia definitiva. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Affidatario si è posto in regola.

7. Alla scadenza del contratto l'Affidatario deve fornire al Politecnico l'elenco del personale dipendente (con esclusione del personale assunto negli ultimi tre mesi di durata contrattuale) effettivamente impiegato nei servizi di cui trattasi, completo di monte ore settimanale per addetto, qualifica, mansione, livello di inquadramento, contratto collettivo applicato, scatti di anzianità.



8. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Politecnico di Torino e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Affidatario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di quest'ultimo.
9. L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 12

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva - ai sensi dell'art. 117 del Codice - mediante polizza fideiussoria n° _____, emessa dalla società _____ conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi degli art. 106, comma 8, del Codice.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.
4. Nel caso di risoluzione del presente Atto per causa imputabile all'Affidatario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino.

Articolo 13

Subappalto

1. In relazione all'affidamento di cui al presente contratto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Politecnico, in conformità a quanto previsto al par. 8 del Disciplinare di gara, cui si rimanda.



Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 119, del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto.

2. Ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'Affidatario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, sarà tenuto in sede esecutiva a:

- inserire nei relativi contratti di subappalto o subcontratto le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. (art.119 comma 2-bis del D.lgs. n. 36/23);
- garantire l'applicazione da parte dei subappaltatori della normativa relativa ai CCNL applicabili, così come disposta all'art. 119, comma 12 del Codice. Nello specifico, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore (artt. 102, comma 1, lettera b) e 119, comma 7 del Codice. In tal caso, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante la dichiarazione di equivalenza delle tutele rilasciata dall'impresa subappaltatrice;
- a stipulare con piccole e medie imprese contratti di subappalto in misura non inferiore al _____ % delle prestazioni che si è riservato in sede di offerta di subappaltare.

3. Il mancato rispetto della predetta soglia minima comporterà l'applicazione delle penali ai sensi del successivo art. 26.

4. La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice.

Articolo 14

Certificato di verifica di conformità

1. Il Responsabile Unico del Progetto effettua, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del Contratto, la verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e suoi allegati, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. All'esito positivo della verifica di



conformità, emette il certificato di verifica di conformità secondo quanto previsto all'art. 19 del Capitolato cui si rinvia.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile posticipata sulla base delle fatture relative alle ore di servizio effettivamente svolte nel mese. Dovrà essere emessa una fattura per ciascuna Biblioteca, con l'indicazione chiara del mese di riferimento, delle sedi di servizio cui si riferisce e dovrà essere indicato l'importo complessivo mensile.
2. La fatturazione mensile posticipata dovrà seguire il seguente iter:
 - entro i 5 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni mese, l'Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del contratto un report analitico delle ore di servizio effettivamente prestate nel mese antecedente;
 - entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto Report il Direttore dell'Esecuzione, provvederà a verificare la correttezza e regolarità dell'esecuzione e ad emettere il certificato di pagamento riferito alla mensilità, applicando all'importo netto delle prestazioni rilevato dal report e verificato dal Direttore dell'Esecuzione, la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 11, comma 6, del Codice;
 - l'Impresa Affidataria provvederà ad emettere la fattura sulla base del certificato di pagamento di cui al precedente articolo 24.
3. In ordine alla predetta ritenuta dello 0,5%, si ricorda che le somme così trattenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e del certificato di pagamento finale.
4. L'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della prestazione.
5. In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it. Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.



6. Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente articolo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.
7. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.
8. In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11, comma 6, del Codice.
9. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 16

Anticipazione del prezzo

1. Non ammessa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 125 del Codice e dell'art. 33 dell'Allegato 2.14 al Codice.

Articolo 17

Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi delle prestazioni oggetto dell'appalto.
2. La presente clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'art. 60 del Codice, cui si rinvia.

Articolo 18

Modifiche dei servizi e variazioni

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario,



salvo quanto previsto dall'art. 24 del C.S.O., cui si rinvia.

Articolo 19

Sospensioni e interruzioni dei servizi

1. L'Affidatario non può sospendere l'erogazione dei servizi affidati in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale, come previsto dall'art. 25 del C.S.O. cui si rinvia.

Art. 20

Continuità dei servizi

1. L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.
2. Per tutto quanto non previsto, si rinvia all'art. 26 del C.S.O.

Articolo 21

Coordinatore generale del servizio

1. Prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, l'Affidatario comunica al Committente il nome del Coordinatore generale del servizio, cui compete il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente all'esecuzione del contratto.
2. I compiti del Coordinatore sono descritti dall'art. 28 del C.S.O., cui si rinvia.

Articolo 22

Referenti

1. Al momento della stipula del presente contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica all'Affidatario i nominativi dei referenti per ciascuna biblioteca, in conformità all'art. 20 del C.S.O.

Art. 23

Clausola di gradimento personale e sostituzione delle risorse

1. Il personale impiegato nel servizio dovrà tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conforme alle regole di buona educazione e nel



rispetto di tutte le norme pertinenti di carattere regolamentare, generale e particolare emanate dal Committente.

2. Per il personale ritenuto inadeguato, anche per comportamenti non consoni all'ambiente di lavoro, non idoneo alle relazioni con il pubblico e/o scarsamente disponibile con gli utenti o comunque non in grado di svolgere le mansioni assegnate, l'Amministrazione contraente procederà alla richiesta formale di sostituzione, come previsto all'art. 35 del C.S.O. cui si rinvia.

3. L'inosservanza dei termini previsti nel C.S.O. comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo art. 26. Nel caso in cui l'Affidatario non sia in grado di procedere alla sostituzione delle risorse, il contratto sarà risolto di diritto.

Art. 24

Sostituzione delle risorse su richiesta dell'Affidatario

1. Le risorse professionali proposte dall'Affidatario per l'espletamento del servizio dovranno rimanere immutate per l'intero periodo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 35 del C.S.O. cui si rinvia.

2. L'inosservanza di quanto stabilito nel C.S.O. comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo art. 26. Nel caso in cui l'Affidatario non sia in grado di procedere alla sostituzione delle risorse, il contratto sarà risolto di diritto.

Articolo 25

Monitoraggio e verifica dell'andamento dell'appalto

1. Nella gestione dell'appalto l'Affidatario dovrà rendere disponibili al RUP e al DEC i dati strutturati in formato elettronico necessari al monitoraggio dell'andamento dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 29 del Capitolato e con quanto indicato dall'Affidatario nella propria offerta.

Articolo 26

Inadempienze e penali

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.



2. Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, l'Amministrazione potrà applicare per ogni inadempimento accertato le penali riportate nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE INADEMPIMENTO	IMPORTO della PENALE (in rapporto ad ammontare netto contrattuale)
Operazioni quotidiane di apertura e chiusura delle Biblioteche	
ritardata apertura al pubblico delle porte d'ingresso e delle sale	0,5 ‰
mancata apertura al pubblico delle porte d'ingresso e delle sale	1 ‰
mancata ricollocazione del materiale lasciato sui tavoli e sui carrelli	0,3 ‰
mancata chiusura di finestre e porte di accesso e di sicurezza;	0,5 ‰
mancata chiusura a chiave delle porte esterne e/o mancata riconsegna delle chiavi;	1 ‰
Servizi di consultazione, prestito e assistenza agli utenti	
mancata assistenza agli utenti per l'utilizzo degli armadietti guardaroba, secondo le modalità previste dalla Biblioteca;	0,3‰
mancata verifica del corretto comportamento degli utenti e dell'osservanza delle norme della Biblioteca;	0,5‰
mancato controllo degli utenti in caso di attivazione dell'allarme dell'impianto antitaccheggio;	1‰
mancato controllo delle attività di fotocopiatura e riproduzione self-service, con particolare attenzione per il rispetto delle norme relative al diritto d'autore;	1‰
mancata distribuzione e ricollocazione del materiale librario, secondo le indicazioni della Biblioteca;	0,5%
mancato riordino periodico del patrimonio bibliografico, con controllo delle unità mancanti o usurate e compilazione delle apposite liste;	1‰



mancata effettuazione della raccolta di dati per statistiche, secondo le modalità stabilite dalla Biblioteca;	0,5‰
mancata erogazione del test di livello presso BCLA	0,5‰
mancata Predisposizione dei PC di laboratorio per le varie attività didattiche presso BCLA	0,3‰
Servizio di reference	
mancata erogazione di informazioni generali al pubblico sulla Biblioteca, le sue collezioni e le modalità di accesso ai servizi;	0,5‰
mancata assistenza agli utenti sulle modalità di utilizzo delle postazioni informatiche a disposizione in Biblioteca;	0,5‰
mancata gestione, secondo le modalità stabilite dalla Biblioteca, delle richieste telefoniche e via mail degli utenti, relativamente a servizi, orari e materiale posseduto;	0,5‰
mancata assistenza e informazioni sulle modalità d'uso del catalogo e del discovery tool;	0,5‰
mancata assistenza all'utilizzo delle risorse elettroniche in abbonamento e a libero accesso e delle risorse digitalizzate, accessibili dalla pagina web delle Biblioteche del Politecnico;	0,5‰
mancata assistenza agli utenti nel recupero di informazioni attraverso le principali risorse bibliografiche su carta e online	0,5‰
Gestione delle emergenze (qualora contrattualmente prevista)	
mancata gestione delle emergenze e nell'evacuazione delle persone che a vario titolo si trovano all'interno dell'Ateneo	1‰
Gestione degli interventi di primo soccorso (qualora contrattualmente prevista)	
mancata gestione degli interventi di primo soccorso relativi alle persone che a vario titolo si trovano all'interno dell'Ateneo	1‰
mancato rispetto della riduzione dei tempi di sostituzione delle risorse, qualora offerta in fase di gara, a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante nell'ambito della clausola di gradimento del personale	1‰
Subappalto (qualora contrattualmente previsto)	
Mancato rispetto della soglia minima prevista nel contratto per l'affidamento a piccole e medie imprese di prestazioni in subappalto	1‰



4. In caso di inadempimenti contrattuali non riportati nel precedente prospetto, l'Amministrazione potrà applicare una penale variabile, in relazione alla gravità dell'inadempimento accertato, da 0,3 per mille a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
5. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
6. Per l'applicazione delle penali si procederà, a mezzo PEC o altro strumento analogo, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
7. Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.
8. Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

Articolo 27

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Il presente contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, cui si rinvia.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento avvia, in contraddittorio con l'Affidatario, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice, cui si rinvia.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine - e redatto il processo verbale in contraddittorio - qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.



4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
5. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.
6. Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 28

Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
 - c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel Capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
 - e) subappalto non autorizzato della prestazione;
 - f) cessione totale o parziale del contratto;
 - g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
 - i) ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
 - j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
 - k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla



normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e in tutti i casi in cui risulti accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del contratto;

m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;

n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;

p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;

q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dal precedente art. 27.

3. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 11 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Politecnico procederà ai sensi dell'art. 124 del Codice.

4. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice.



5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'Appaltatore, la Stazione appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e il pagamento delle penali comminate.
6. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 29

Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

1. Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Articolo 30

Recesso del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del Codice, cui si rinvia.

Articolo 31

Esecuzione in danno

1. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 32

Disdetta del Contratto da parte dell'Affidatario



1. Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'affidamento ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.
2. In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 33

Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 34

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Contraente comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Contraente è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 35

Norme in materia di sicurezza

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.
2. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 del C.S.O.

Articolo 36

Norma generale



1. L'Affidatario esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle regole dell'arte e alle prescrizioni e direttive dell'Amministrazione Committente integrative delle disposizioni di legge e di Contratto. Egli risponde inoltre degli eventuali beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'attività del Contraente non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione Committente, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.
3. L'Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all'azienda del Contraente medesimo.
4. Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Committente disponibile al seguente link:
<https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.



**Politecnico
di Torino**

5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pecommapolito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

- per l'Affidatario, il Titolare del trattamento dei dati è _____ con sede in _____, n. _____, nella persona di _____. I dati di contatto del Titolare sono PEC: _____, per informazioni: _____.

Articolo 38

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 39

Spese e oneri fiscali

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Affidatario assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

2. L'imposta di bollo per il presente contratto è fissata in € 250,00 ed è versata con le modalità telematiche definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 22/E del 28 luglio 2023, cui si rinvia.

Articolo 40

Sede e reperibilità

1. Per tutta la durata del Contratto il Contraente è tenuto a mantenere informato l'Amministrazione Committente circa il luogo in cui è la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui afferiscono le prestazioni oggetto del Contratto, comunicando e aggiornando tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili.

Articolo 41



**Politecnico
di Torino**

Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 42

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al Capitolato, alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 43

Documento allegato

1. È materialmente allegata al presente Atto l'Offerta Economica dell'Affidatario (**All. 1**).

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Tedesco

Per l'Affidatario
